LETTERA
SECONDA

Intorno le cagioni della espulsione de' Gesuiti dai Regni della Monarchia Spagnuola;

Ove si recano tutti, nessun eccettuato, i Documenti attinenti alla medesima fin ora usciti, molte novelle curiose di Napoli e di Roma, che vi hanno relazione, ed alcune riflessioni sulla Reale Prammatica, comprovate dai sentimenti

DI F. PAOLO SERVITA

Tratti dalle Lettere inedite, ed altre Opere di questo memorabile e celebre Uomo.

IN VENEZIA, MDCCLXVII.
Appresso Giammaria Bassaglia,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

DOCUMENTI

ANNESSI A QUESTA LETTERA.

I. *Lettera di S. M. Cattolica a Sua Santità.*
II. *Reggio Decreto di esecuzione dei 27. Febbraro.*
III. *Piego Segreto.*
IV. *Lettera di Remissione scritta ai Presidenti dei Tribunali superiori delle Provincie.*
V. *Segreta.*
VI. *Adempimento in Madrid con gli avvertimenti particolari per l'esecuzione.*
VII. *Nomina istruttiva per il Commissario deputato.*
VIII. *Interrogatorj, che si devono fare ai P.P. Procuratori e Particolari della Compagnia, ec.*
IX. *Istruzione per i Commissarj Deputati per l'Espulsione ec. in Ispagna.*
X. *Addizione all' Istruzione per rapporto all' Indie e Isole Filippine.*
XI. *Lista delle Case, Collegj e Residenze dei Regolari della Compagnia di Gesù nella Monarchia Spagnuola.*

CARISSIMO ED AMATISSIMO FRATELLO.

Roma 2. Maggio 1767.

FAcilmente ho ottenuto dal M. R. P. *Ricci* Generale della Società la mia demissione dalla medesima, e ciò relativamente alla risoluzione da me fatta, di cui vi resi avvertito nella mia Lettera dell' ordinario passato. Io non sono più di quella Compagnia, i Soci della quale, al dire del notissimo Scartabello intitolato *Imago primi Speculi Societatis*, sono angeli di purità, sempre continuamente fissi in Dio, e perfetti: *socii omnes sunt angelicæ puritatis, intique Deo affixi, & perfecti*; Non più di quella Società, che i Gesuiti medesimi assomigliarono al carro di fuoco d' *Eliseo*, alla celeste Sionne, al Razionale del Sommo Sacerdote, alla Casa della Sapienza, di cui tutti gli abitatori o alunni hanno un privilegio esclusivo di godere della visione beatifica immediatamente che sono morti, senza toccare le pene del Purgatorio.

Con tutto ciò, i Principi non vogliono ne' loro Stati questi angeli, questi uomini perfetti, e ne li discacciano con tal onta e vergogna, e con tali marche d' infamia, che sopra di esse riflettendo, ora che ho deposto l' abito Gesuito, sentomi come sollevato da un peso gravissimo, che altamente mi opprimeva, sembrami com'essere rinato, di trovarmi restituito al consorzio degli uomini onesti, e di godere dei privilegi dell' umanità.

Ma che fann' adesso i Gesuiti, essi che nel detto bugiardo e sciocchissimo zibaldone pag. 401. vengono chiamati fulmini di guerra, *jubati leones, ad omnia pericula impavidi & generosi, fortiutorum*

 contem-

contemptores, essi dè quali si aggiunge, *che nihil pallor & exanguis trepidatio in Leones hos potest*?

Se quì in Roma vi trovaste, vedreste questi giubati lioni, questi lioni generosi, spregiatori d'ogni periglio, che timor non conoscono; li vedreste, dico, resi vili di tal maniera, che più non si riconoscono, pieni di vergogna, che non ardiscono uscire di casa per tema d'essere dileggiati ed insultati dalla plebaglia, e talmente storditi, che sembrano d'essi più animate le statue del Campidoglio, e dei Fori.

Cotale stordimento, vergogna ed avvilimento, si stende dal P. Generale fin al più infimo de' suoi sudditi. Vi dirò anzi, che chiamato esso P. Generale in una delle Consulte, che dal Ministero Politico di Sua Santità con otto Prelati Palatini si tennero per dar risposta alla Lettera di S. M. Cattolica, egli talmente era fuori di se, che rispondeva di sì, ove dovea rispondere negativamente, cosicchè da lui non si potè trarre una risposta approposito. Crebbe poi la confusione maggiormente; allorchè si videro disertare ad un tratto dalle Scuole del Collegio Romano moltissimi scolari, e tutti quelli specialmente che sono, o hanno qualche attinenza colle Nazioni Spagnuola, e Napoletana, e fin anche dalle Chiese, e Oratorj della Società; quando non si vide più comparire per servigio del P. Generale nessuna delle solite carozze, che il Re di Spagna, il Duca di Piombino, ec. tenevano pagate, ed ogni giorno puntualmente vi capitavano. La cosa più dolorosa ancora si è, che quei medesimi, cominciando dal Cardinale *Torriggiani*, ch' erano parziali ed appertamente dichiarati fautori de' Gesuiti, con istravagante fenomeno, volgono adesso loro le spalle, e si vergognano per le già tenute direzioni; di quelle direzioni, contro le

quali

quali già il Commendatore *d' Almada*, Ministro di Portogallo, mandò fuori quello Scritto, che ha fatto tanto strepito in Europa allorchè fu rotta ogni comunicazione fra la Corte Romana, e quella di Lisbona.

Il Cardinale di Yorch fece dire al P. *Stefanucci* che non potea riceverlo; e così operarono altri Porporati, e Monsignori, allorchè questo e quel Gesuita si presentò per far ad essi le loro solite frequenti visite. Chi gode benefizj Ecclesiastici in Ispagna, ed esige sopra gli stessi pensioni, o che aspira a qualche inalzamento, evita in somma con ogni sollecitudine di accogliere, d' incontrare, e fin di mirare in faccia non solo chi è vestito dell' abito Gesuitico, ma ognun anco che possa avere la più lontana relazione con questi Religiosi.

Vi dirò un anecdoto curioso. Non potendo i Gesuiti, senza rendersi maggiormente odiosi, acusare d'Eretico il Re di Spagna, come gia adoperarono riguardo ai Monarchi di Francia e di Portogallo, nè gavillare su i motivi onde la Società si è meritata il suo giusto risentimento, hanno escogitato un ripiego degno d'essi loro per trovar compassione presso le loro divote e divoti. Un Gesuita della Casa Professa portatosi alla visita d' una Dama terziaria assai ricca, alla inchiesta, ch' ella gli fece sulle cagioni delle nuove sciagure, che tanti Benemeriti opprimevano, l' accorto Religioso sospirando, gli sciorinò questa bellissima filastroca.

Sappia V. E., che gli Ebrei sono cagione di tutto questo gran male. E' noto, che ad onta della loro proscrizione dai Dominj della Spagna, e dei rigori dell' Inquisizione, n' ha degli stessi un numero considerabile, che ci vive celatamente, e che per rimanervi con più sicurezza, e fuori d' osservazione vestono l' abito di Frati, e di Preti,

 e che

e che fin èſercitano i ſagri miniſterj della Religione. Molti di coſtoro ſonoſi introdotti nella noſtra Società, e con ſomma ipocriſia eſſendoſi meritata la confidenza de' Superiori, ſono ſtati impiegati o nel maneggio degli affari, o ſpediti nelle Miſſioni dell' America, e delle Iſole Filippine, o deſtinati al ſervigio della Corte in grado di Confeſſori. Queſti ſono coloro, che portati dal genio della loro Nazione a mercanteggiare, ad acquiſtare ſoverchiamente, ed a meſchiarſi nelle coſe del Governo, han commeſſo tutti quei delitti, la pena de' quali viene ſofferta adeſſo da tutta la innocente Con pagnia. In fatti ſi è ſcoperto, che il *P. Ravego* era un Ebreo, che tal è il *P. Altamirano*, e così i Procuratori Generali delle Provincie del Meſſico, del Chile, della Nuova Spagna. Quello delle Iſole Filippine è ſtato riconoſciuto dagl' Ingleſi co' quali faceva immenſi trafici, ed eſſi lo hanno tradito per certi diſguſti, che preteſero avere ricevuto da lui. Il fatto è certo, fuori di dubbio, ed il N. P. Generale è gia ſtato ragguagliato del tutto da banda ſicura. In ſomma gli Ebrei ſono la cauſa della eſpulſione de' Noſtri dalla Spagna. La buona Dama reſtò perſuaſa affatto di queſta novella, ed avendoſela bevuta, proccura ella ſu di tale fondamento, quanto più può, di giuſtificare la Società. Ma in darno perche tutti non ſono ſciocchi a ſegno di dar ſede a ſiffatte ſcempiatagini.

Qui ſi attendono ogni momento avviſi da Citàvecchia dell' arrivo delle prime imbarcazioni. Per altro ſi perſiſte à dire, che non verrà ad eſſi permeſſo lo sbarco, e ſi aggiunge anco, che oltre la permiſſione la quale da il Pontefice ai Geſuiti Spagnuoli di poter cambiare Iſtituto, o veſtir l'abito di Preti Secolari, nel ſuo Breve diretto al Re

Catto-

Cattolico combatte in qualche modo le determinazioni di S. M. per l'arrogare, che fa a se le disposizioni sopra beni, come qui si usa dire, di ragione Ecclesiastica.

E' assai, che in un secolo di tanta luce si seguiti a mettere a campo la pretesa immunità e libertà Ecclesiastica in ciò, che maggiormente si oppone a quella legittima podestà e autorità, che ha ogni Principe ne suoi Stati per far tutti quei provvedimenti, che più convengono a promovere la civile prosperità dei medesimi.

Questo Breve, il quale per tal motivo, temesi che non sarà ricevuto dal Monarca Cattolico, scaturirà fuori un qualche giorno; e potendomi giungere in mano, non mancherò di comunicarvelo.

Intanto essendosi qui sparsa la copia della Lettera del predetto Monarca diretta al Pontefice unitamente colla Prammatica Sanzione, eccovela trascritta colla maggior fedeltà.

„ SANTISSIMO PADRE. Nessun' altra cosa sa meglio la Santità Vostra, che la prima obbligazione di un Sovrano, è di vivere „ vegliando alla conservazione tranquilla del suo „ Stato, decoro, e pace interiore de' suoi vassalli. Per adempiere a tale oggetto sonomi trovato nella urgente necessità di risolvere la pronta espulsiona da miei Regni di tutti i Gesuiti, che in essi si trovano stabiliti, e di farli trasportare nello Stato della Chiesa sotto l'immediata, saggia e santa direzione di Vostra Beatitudine, degnissimo Padre, e Maestro di tutti i Fedeli. Cadrei nell' inconsiderevolezza di aggravare la Camera Apostolica, e di costringerla a fare dispendj per il mantenimento di questi P.P. G.G., ch'ebbero la sorte di nascere miei vassalli, se

 „ non

„ non avessi, conforme ho fatto, dato preventivo
„ ordine, affinchè venga assistito cadauno degli
„ stessi durante il viver suo con sufficiente somma
„ di danajo a tal vuopo. Atteso ciò, prego dun-
„ que la San. Vos. mirare cotesta mia risoluzione,
„ come un indispensabile economico provvedimen-
„ to preso con previo maturo esame, e profondis-
„ sima meditazione; e facendomi la San. Vos.
„ questa giustizia si compiacerà sicuramente di da-
„ re sopra la stessa, siccome, la prego sopra tutte
„ le mie azioni dirette nello stesso modo al mag-
„ gior onore e gloria di Dio, la sua Santa e Apo-
„ stolica benedizione. Dal Real Pardo a 31. Mar-
„ zo 1767.

CARLO.

Oltre questa Lettera mi sono giunti in mano anche, con vari altri Documenti, le Istruzioni rilasciate dalla Corte di Madrid, e spedite ai Commissarj deputati per l'espulsione e occupazione dei beni ed effetti de' Gesuiti in Ispagna, in America, nelle Isole Filippine, ec. Tutti questi Documenti li troverete dietro questa mia, ed eglino serviranno a meglio illustrare le cose accennatevi in quella dell'Ordinario passato.

Gira qui anche un Catalogo stampato delle Case, Collegj, e altre Residenze della Società incluse nelle Provincie dell'Assistenza Gesuitica di Spagna. Io però non ve lo spedisco, comecchè sia egli imperfetto, e pieno di sbagli. E' tratto da certa Storia della Società stampata in lingua Tedesca, e composta da Autore eterodosso. Se ravvisar vogliate la di lui falsità, basta che confrontiate il Catalogo, per esempio, delle Case, Missioni, ec. contenute nella Provincia del Paraguai, con quelle che sono notate nella famosa Carta di questa Regione

data

data fuori nel 1760. ch' è la stessa che quella la quale fatta ed incisa nel Paraguai stesso, e che si trova in vendita dà Giammaria Bassaglia Librajo Veneto nella Merceria di S. Salvatore, venne dedicata al P. Generale *Retz*. Vi troverete una considerabilissima differenza sì nei nomi, come nel numero; il perchè mi accontento alle dette Istruzioni di aggiungere un altro Catalogo, ch' è quello, il quale dalla Corte di Spagna è stato unito alle medesime per lume dei Commissarj.

Ma tornando alle novelle. Qui viene fatta girare una letttera, che dicesi provveniente da Madrid, la quale parla d'una sollevazione di donne eccitata da' Gesuiti in detta Capitale sul presentimento della loro espulsione; ma codesta è una di quelle favole, che dagli oziosi in tali incontri s' infantano. Da Napoli non altro abbiamo, se non che S. M. Siciliana dopo la lettura, che gli fu fatta dalla Prammatica Sanzione del suo Reale Genitore, disse alcune parole, che dinotavano la sua approvazione. Immediatamente fu rilasciato un ordine in vigore del quale venne arrestato il P. Proccuratore Gesuita degli affari di Spagna, messi sotto sequestro gli effetti e scritture d'ogni maniera spettanti alla di lui amministrazione, e trasferite alla Segretaria di Stato. I consigli a quali presiede il Sig. Marchese *Tanuzzi* sono assai frequenti, e tutte le apparenze dimostrano, che si prendono serie deliberazioni, locchè pure può dirsi rapporto al Ducato di Parma, e di Piacenza, ove l'illustre Ministro M. *di Tillot*, da continui saggi di quello zelo che lo anima per la gloria del suo Sovrano, e pel vantaggi dei popoli a lui soggetti.

Queste sono tutte le novità di cui ho potuto in quest' ordinario ragguagliarvi. Parlandovi adesso

alcun

alcun poco di me, deggio dirvi, che ottenuta la mia demissione dalla Società, sonomi vestito frattanto da Prete, prendendo alloggio in luogo rimoto verso la porta del Popolo. Frattanto, ch'io dispongo le cose mie per far ritorno alla patria, me la passo scrivendo, o conversando con un dotto Ecclesiastico mio amico. Jeri venne questi accompagnato dal Sig. N. N. Veneziano, che dee passare a Napoli per suoi particolari interessi. Entrando nella mia stanza, dopo avermi teneramente abbracciato così mi disse: La vostra risoluzione, Sig Abate, facendo parlare tutta Roma, è pervenuta anche a mia notizia, laonde in qualità di vostro patriotta, e di amico della vostra Famiglia, permettetemi ch'io possa rallegrarmi con voi di tutto cuore. Vi ringrazio, Signore; sedete; accomodatevi. Adesso, replicò il Sig N. N., voi siete ritornato ad essere Veneziano. E perchè? non lo ero anche quando mi trovavo fra Gesuiti?... Nò: un Gesuita conviene, che abbia le massime della Società, e queste massime sono diametralmente opposte, a quelle, che regnar debbono in chi ha avuto la fortuna di nascere suddito della nostra Augusta Repubblica... Io veggio, interuppi, che voi non siete amico de' Gesuiti... Guardimi il cielo, egli rispose, ch' io voglia male ad alcuno di essi in particolare, e che io abborisca il loro Istituto. Questo anzi lo reputo santo, e pieno di perfezione; ma come Veneziano, e come uomo onesto, lo dico schiettamente, che soffrire non posso, e che sempre declamerò contro le loro arti, che da esse massime risultano; da qualle arti, che hanno adorate, dopo che nel corpo della Società regna un sistema, che trovasi in un formale contrasto colle leggi primitive dell' Istituto medesimo.

Il

Il memorabile F. PAOLO SERVITA, quell' insigne Ministro, quell' uomo illuminatissimo, era di questo stesso sentimento, che però in una delle sue Lettere latine inedite (a) scriveva: *Artes illorum* (dei Gesuiti) *omnibus aperire necesse est, ut ab eorum insidiis tuti esse possimus . . . Ma F. Paolo*, diss' io, era un eretico, un nemico dichiarato della Società . . . Ch' eretico? che nemico della Società? soggiunse il Sig. N. N alquanto riscaldato. Eretico uno che difese i diritti legittimi del suo Sovrano colle dottrine più ortodosse, le più sicure, e le meglio appoggiate all' autorità dei Canoni, dei Concilj, e dei Padri? Eretico si dice ad un uomo, perchè seppe disvellare gli artifizj d'una Corte, le cui mire tendono ad estendere i suoi limiti assai oltre a quelli, che convengono all' Impero del Sacerdozio? Sapete chi lo fece eretico? I Gesuiti, coloro di cui egli impugnava le dottrine assurdissime con tanto coraggio, e con tanto zelo. Eglino sul supposto ch' ei fosse stato la cagione dell' esiglio della Società dallo Stato Veneto, e che ne ostasse alla di lei remissione, non è però maraviglia, se gli hanno date non poche imputazioni, se si unirono con altri della Corte, siccome viene disvelato nelle *Memorie anecdote*, a cospirare contra la di lui vita, se l' hanno chiamato nemico del loro Istituto, quand' ei lo fu soltanto delle loro dottrine, delle loro macchinazioni dei loro raggiri, e della loro perniciosa politica. Sentite esso *F. Paolo* (*nella citata Lettera*.) *Id quod de Regicidio docent perniciosissimum dogma esse*

(a) *Ad Jac. Lescasserium* 14. *Sep.* 1601.

esse fateor, quia inde rerum publicarum subversio; at id quod docent licere verborum equivocatione, & mentali reservatione uti absque peccato; qua doctrina omne humanum commercium tollitur, & ars fallendi, qua nihil perniciosius, in virtute ponitur. Ausim inquam dicere, hanc doctrinam illius de Regibus occidendis perniciosissimam esse, quia mendacia specie virtutis obtegunt. Se trascorriate il Libro del *Bellarmino* intitolato: *De potestate Pontificis in temporalibus*, e l'altro che scrisse questo Cardinale contra *Barclajo*, non che i scartabelli suoi contro quanto esso *F. Paolo* avea mandato a stampa per mostrare la giustizia ed equità dei provvedimenti della Repubblica colla famosa legge del 1605. scorgerete se il *Sarpi* dovea per ogni motivo farsi forte a mascherare i Gesuiti, e ad illuminare il mondo circa le suddette ed altre loro opinioni, che non possono non ributtare, chi abbia in petto un anima di cittadino. Parlando egli della potenza ed autorità attribuita al Papa in detto libro dal medesimo Bellarmino, così dice: *In eo Papæ tribuit potestatem excommunicandi Principes, solvendique subditos a juramento & obedientia. Privat etiam dominiis & imperiis, ne dum ob culpam, sed & quamcumque ob causam visam Papæ tanquam fidei articulum deffendit .... Docet sæpe Papa non modum de Regnis & Dominiis, sed de rebus quibuscumque Christianorum omnium ita disponere posse, ut e bono Ecclesiæ fore censuerit. Costanter asserit Clericos nullo jure esse subditos Principibus, & tandem, si huic libello creditur, ut illi timeo credendum, ausim dicere Papam non æquandum modo, sed anteponendum Deo.*

Come volete, che un patriotta ami i Gesuiti, che siffatte Dottrine han sostenuto alle occasioni accerrimamente, e se pronti sono a sostenerle, qualun-

lunque volta il bisogno lo richiedesse della Curia Romana? di lei, che perciò gli ha ricolmati di esorbitantissimi privilegi, che gli ha fregiati del titolo di *Benemeriti* e fin chiamati appoggio e sostegno della Chiesa; cosicchè, siccome osserva il *Sarpi* (*Epist. ad Gilot. 7. Decem.* 1610. *non super Apostolorum & Profetarum, sed supra Jesuitarum fundamentum ædificatam Ecclesiam credamus.*

Ma tralasciando, tutto ciò, io voglio ridurmi a farvi vedere, se ben abbiate considerata la Prammatica di S. M. Cattolica per l'espulsione de' Gesuiti da suoi Regni, che in essa vengono toccati certi particolari per i quali appunto *F. Paolo* giudicava, che in qualunque stato di ben regolato governo non fossero tollerabili questi Religiosi.

In essa Prammatica, il Re indica alla prima, che ragioni urgentissime, tendenti alla sicurezza e tranquillità pubblica de' suoi popoli, e de' suoi Regni, lo movevano a discacciare la Società da medesimi. Sentite *F. Paolo* a narrare come già adoperavano in Venezia questi stessi Religiosi: (*Epist. ad Ug. Grot. 7. Augusti* 1611.) *Ubi Jesuita, ibi proxima combustio. Exemplum quod in Regno Galiæ dederunt presentem habemus oculis. Tempore Interdictus conati sunt populus & turbas excitare, & illi ex cathedra verbi Dei contra Regimen nostræ Republica animo exulcerato clamaverunt. Ideo factum est ut ex Veneta Dominatione pulsi, pacem populi, & quietem status restituta fuit.* Altrove: (*Epist. ad Lescass.* 14. *Septem.* 1610.) *Verum ex nostris civitatibus majorem pecuniarum summam corrodunt quam cum præsentes essent: doctrina de apæ omnipotentia & cæca obedientia per emissarios etiam mercedem conductos docent diligentius,*

tius, & quod omnium est pessimum odia inter familias & seditiones inter ordines disseminant.

Fra le cagioni, che vengono annoverate dall' espulsione de Gesuiti dalla Spagna, una si è di aversi voluto meschiare negli affari del Governo, e di essersi adoperati in macchinamenti, raggiri ec. E' comprovato da autentici documenti riportati nelle Memorie anedote spettanti agli studj di F. Paolo, e nel libro intitolato *Monumenti Veneti*, stampato da *Giuseppe Bettineli* in Venezia, che i Gesuiti similmente si meritarono già d'essere esiliati dal Veneto Dominio nel *1606.*, perchè colle loro passate e presenti direzioni altamente aveano esacerbato gli animi non solo di que' componevano il Governo della Repubblica, volendo entrare, dove loro non toccava, ma pur anche de' sudditi di qualunque ordine: Che oltre gli equivoci da loro posti in uso per deludere le ordinazioni del Senato, presentate che furono le ortattorie del Pontefice, prevedendo che loro sarebbe stata intimata la partenza dallo Stato, si diedero a sedurre i Capuccini acciò seguitassero il loro esempio; fusero ori e argenti in crogiuoli, incenerirono gran quantità di scritture, e trafugarono gli arredi sagri della Chiesa, e del loro Monistero; che usciti dallo Stato oltre d'aver declamato dai sagri pergami contro le leggi della Repubblica, chiamandola empia, eretica, luterana, infantarono lettere e libelli per denigrare l' alta fama e riputazione della medesima; ed a suoi Ambasciatori suscitarono fastidiosi incontri in Ispagna, ed in Boemia, oltre le macchine che fecero giuocare contro di lei, benchè inutilmente, in Polonia, in Francia, e fin nella stessa Inghilterra, per ogni dove detestando il nome Veneto, e principalmente in que' paesi dov' erale sta-

to permesso di fare leve di truppe. Ma non basta: vedendosi questi Padri esclusi dall' accomodamento fatto dalla Repubblica colla Corte di Roma, si erano poi nel 1612. avanzati ad ordire trame ed insidie, ond' eccitare, col mezzo de' loro emmissarj, la Porta Ottomana a danni della stessa Repubblica. Di tale iniquo procedimento, ne rimangono i più autentici documenti, e di ciò pure il *Sarpi* medesimo in quell' anno avvertivane il suo amico *Lascasserio* (*Epist. 27. Martii 1612.*): *Quas in Italia (Jesuitæ) nobis struunt insidias nihil esse putes ad ea quæ Constantinopoli macchinantur ut Turcas in nos excitent*. Un Veneziano, che sia un galantuomo, può voler bene ai Gesuiti di fronte a queste bagatelle?

Ma andiamo innanzi. Nella Prammatica di S. M. Cattolica si fa un elogio agli altri Ordini Religiosi per la loro fedeltà, dottrina, e per l' accreditata loro istituzione negli studj. Cosa vuol dire questo? Che i Gesuiti in confronto di essi altri Ordini Religiosi mancavano in fedeltà, in buona dottrina, ed in retta istituziona di studj. Sentite *F. Paolo* . . . . *Et tutæ doctrinæ, sicut explicavi, fidelitatisque deficiunt, ut & optimæ rationis studiorum*. Così egli al celebre *Meursio* (*Epist. 19. Octob. 16 6.*). Se ascoltate i Gesuiti, le loro scuole sono un Atene, ne v' ha che più d' essi atto sia ad educare la gioventù. A smantirli basterebbe, che io quì vi riportasi dei pezzi d' un eccellente scritto già fatto pubblicare dal Re di Portogallo in tale proposito; ma mi riduco alla sola autorità di *F. Paolo*, che presso noi Veneziani, e tutte le Nazioni illuminare dee contare superiormente ad ogn' altro. In uno scritto di lui, ch' è stato pubblicato nell' ultima edizione delle sue opere

re fatta in Verona colla data di Elmstadt, ecco come si esprime: „ L'educazione, che danno i „ P. P. Gesuiti, secondo, ch'essi l anno descritta „ nelle loro Costituzioni, siccome la praticano, e „ come si vede per esperienza, consiste *in ispoglia-* „ *re l'alunno d'ogni obbligazione verso il padre,* „ *verso la patria, e verso il Principe naturale*; in „ attaccarlo tenacemente alle loro dottrine e mas- „ sime, in fargli adottare le opinioni da essi so- „ stenute, e in istillargli tale cieca ubbidienza, „ amore e rispetto fin a renderlo in tutto, e per „ tutto dipendente dai cenni, e dalla volontà del „ Precettore.

„ Tal sorte di educazione, continua il Sarpi, „ è utile pegl interessi, i fini, e la grandezza de' „ Gesuiti medesimi, e per que' dalla Corte Ro- „ mana, à cui si vantano di essere solamente sog- „ getti; ed è verissimo, che in maneggiarla non „ han pari. Ma *quant' è migliore per essi, altret-* „ *tanto riesce peggiore per quei Governi, ove l'* „ *unico scopo di che regge, e di che serve è la li-* „ *bertà, la vera virtù e la rassegnazione alle leggi.* „ *DALLE SCUOLE DE' GESUITI* (sono pa- „ role dell'Autore) NON E MAI USCITO UN „ FIGLIUOLO UBBIDIENTE AL PADRE, „ AFFEZIONATO ALLA PATRIA, E DE- „ VOTO AL SUO PRINCIPE. La cagione di „ ciò altro non è, sennonchè i Gesuiti unitamen- „ te coll' insinuare quanto loro giova, ad altro „ maggiormente non badano, che a levare l'amo- „ re, e la riverenza paterna, e del proprio Prin- „ cipe; mentre che per i sudditi di una Repub- „ blica libera, le migliori e più utili massime so- „ no quelle del Vangelo, e le già inculcate dall' „ Apostolo S. Paolo, cioè che nessuna obbligazio-

„ ne

„ ne lega maggiormente della paterna, e che il
„ Principe dev' essere ubbidito non per timore,
„ ma per coscienza.

Aggiunge *F. Paolo*, non potersi esprimere in iscritto quanto importi ai Governi ben regolati, ed al bene delle famiglie, che la gioventù rimanga imbevuta di ottime massime, giacchè ognuno può sperimentare in sestesso, che si pensa, e si opera relativamente ai modi, ai principj, e alle idee concepute nell' età tenera, ed insinuate da chi ha la cura dell' educazione; le quali massime quand' abbian preso radice riesce impossibile estirparnele.

Tralasciando i metodi luoghi, oscuri, e sciocchissimi, che da' Gesuiti si adoperano per istruire i loro allievi nelle scienze e nelle belle lettere, chi ignora, che nelle loro scuole furono proposte e sostenute le tesi del Peccato Filosofico, quelle sullo stato di pura natura; che vi ebbe origine la Scienza Media, che crebbero, e s'ingigantirono le dottrine sanguinarie, della vendetta, e quella delle mentali restrizioni; che fra essi fu educato il scellerato *Castel*, e che in esse apprese, siccome confessò, che non commettevasi peccato a stendere la sacrilega mano armata d'un pugnale contra il proprio Monarca, allorchè si trovi colpito da censure ecclesiastiche. Che però sopra questo punto maggiormente insistendo il nostro celebre F. *Paolo*, dopo avere indicata la mostruosità di tale dottrina al *Lascassero*, così gli scrive: (*epist.* 12. *Octob.* 1610.) *Sed quid? eam pestem docebunt, & ut Catholicam fidem venditabunt. Quo magis cavendum est, ne facultatem,* notate, *erudiendi istam Juventutem concedatis, neque promissis, aut juramentis fidatis, quod leges Universitatis observaturos promittant. Duæ illis sunt artes, altera quo laqueos & nexus cujuscumque promissionis, & juramenti*

B effu-

effugiant equivocatione, aut mentali evasione; altera occultior, quæ est erinacei in aliorum cubicula arctissima ingrediuntur gnari aculeorum explicatione integra possessione Domino excluso sibi soli adipisci.

Sopra tal oggetto potrei estendermi con maggior abbondanza, ma a cagione di brevità conchiuderò colla risposta d'esso F. *Paolo* sulla domanda fattagli dal suddetto *Lascasserio*, se potevasi sperare che ammessi i Gesuiti nella Università di Parigi fossero per promovere i buoni studj, e tralasciare le dottrine da essi sostennte, siccom'eglino promettevano. Ecco la di lui risposta: *Si Jesuitæ istich docuerint, brevi Universitas ab illis pendebit, & bonarum litterarum interitus non poterit procrastinari; sed quid bonas litteras memoro? bonam & sanam doctrinam mihi dicendum erat, cujus Societas est vera pestis.*

La terza cosa, ch'io considero nella Regia Prammatica del Re di Spagna è quella vergognosa condizione, che si prescrive a coloro, che ottenuta la licenza dal Pontefice di svestire l'abito Gesuitico, fossero graziati del loro ritorno in Ispagna; nel qual caso non possano insegnare, predicare, nè confessare. Questo vuol dire, che avendo essi fatto abuso di questi tre ministerj, si teme, che non essendo più Gesuiti, possano farlo ancore, per quell' abito che si acquista nella Società. E' forse questa la prima volta, che i Gesuiti sono stati accusati di abusare della Sagramentale Confessione, e di farne un' arte onde promovere quegli interessi, che più alle loro mire si riferiscono? Sentite F. *Paolo* (ad Lacass. Ep. 3. Augusti 1610.) *Jam in Italia perspectum nobis est, eos ex Confessione artem fecisse; nunquam quemquam audiunt quin omnia dicta factaque inter se conferant, quo*

dele-

deliberent si quid utilitatis pro S. Ecclesia ut ajunt, vel pro Societate haurire possint.

Io vi dirò un anecdoto, che forse non vi farà noto. I Gesuiti non tanto furono sbanditi dallo Stato Veneto per le loro direzioni insidiose, per avere declamato contro la Repubblica da' sacri pergami, e per i libelli atroci contra d'essa composti, e pubblicati, quanto per l' abuso iniquo che fecero della confidenza, che hanno i Fedeli nei Ministri di Gesù Cristo, allorchè si accostano al Tribunale della penitenza. Di ciò il Governo n'era venuto in lume per certi scritti trovati nei Collegi dei Gesuiti di Padova, e di Brescia; ne' quali eranvi messe in registro le cose, che ad essi importava sapere, e con tal mezzo rilevate; cioè le forze, le facoltà, e la disposizione di tutto lo Stato in generale, e di tutte le famiglie in particolare, col dettaglio del carattere, e del modo di vivere dei principali Signori e Cittadini. M. *de la Caneye, Signore di Fresnè*, Ambasciatore di *Enrico IV.* Re di Francia presso la Repubblica, con sua lettera dei 28. Giugno 1606. a questo Monarca indirizzata, di ciò recavagli notizia, sulle informazioni, che ne avea avute, non già da qualche particolare; ma che avea ricavate dalla bocca medesima de' principali Senatori, alcuni de' quali, a cagione de' suoi maneggi, erano stati deputati a trattare seco lui. Trovasi questa lettera fra le altre d'esso M. Fresnè, intitolate Maneggi e Ambascerie, e viene riportata nella Tuba Magna di *Liberio Candido*, e nelle Memorie anecdote.

Il sin quì detto mi sembra capace a dimostrare, che un Veneziano, che ami la sua patria, non può amare i Gesuiti. Che se più ne volete, date una scorsa a' Monumenti Veneti, raccolti da

 un

un uomo d' onore, che tante vi troverete bricconerie dei Benemeriti dal principio dello stabilimento della Società in Venezia fin a noi, che resterete stordito. Rimarrà così giustificato perchè io sia venuto a rallegrarmi con voi che più non siate Gesuita, ch'è quanto dire, perchè siete tornato ad essere Veneziano, patriotta, e suddito del nostro Principe.

Così il Sig N. N. terminò la sua arringa. Presenti tutte le cose, che pronunciò alla mia mente, ho voluto trascrivervele, affinchè sempre più siate persuaso, che trovomi contento d' essere uscito da un ceto di uomini, in cui non può esser trascinato, o rimanervi se non chi non conosce i doveri del suddito e del Cittadino. Io qui termino la mia lettera. Succedendo qualche cosa di nuovo, non mancherò rendervene informato. Priegovi intanto continuarmi l'amor vostro, e credermi quello, che pieno di vero distintissimo affetto si dichiara

Il Vostro Affi. Fratello
N. N.

DO-

DOCUMENTI

Da aggiungersi alla Prammatica Sanzione inserita nella Lettera Prima.

REGIO DECRETO
DI ESECUZIONE.

ESsendomi uniformato al sentimento di quelli del mio Regio Consiglio nello straordinario, che si celebrò con il motivo delle occorrenze passate in Consulta delli 29. Gennaro scorso, e di quello che rispetto alla medesima mi hanno rappresentato Persone del più sublime Carattere: Stimolato da gravissime Cause relative all' obbligo, in cui mi trovo costituito di mantenere in subordinazione, tranquillità, e giustizia li miei Popoli, ed altre cause urgenti, giuste, e necessarie, che riservo nel mio Reale Animo: Usando della suprema autorità economica, che l' Onnipotente ha depositata nelle mie mani per la protezione delli miei Vassalli, e rispetto della mia Corte, ho determinato di comandare, che si espellino da tutti li miei Dominj di Spagna, e Indie, Isole Filippine, ed altri adjacenti, i Religiosi della Compagnia, tanto Sacerdoti, che Coadiutori, o Laici, che abbiano fatta la prima Professione, e li Novizj, che volessero seguitarli; e che si occupino tutti li Beni temporali della Compagnia nelli miei Dominj; e per la sua uniforme esecuzione in tutti questi vi dò piena, e privativa autorità; come ancora affinchè formiate le Istruzioni, e ordini necessarj, conforme avete udito, e compreso, e sti-

marete opportuni per il più effettivo, pronto, e tranquillo adempimento. E voglio, che non solamente li Giudici, e Tribunali Superiori di questi Regni eseguiscano puntualmente li vostri ordini; ma altresì, che lo stesso s' intenda per rapporto a quelli, che diriggerete alli Vice-Re, Presidenti, Udienze, Governatori, Luogotenenti, Alcaldi Maggiori, e quasivogliano altri Giudici, e Tribunali di quelli Regni, e Provincie. E che in virtù delle loro rispettive requisizioni quaisivogliano Truppe, Milizie, o Paesani prestino l' ajuto necessario senza verun ritardo, o tergiversazione, sotto pena al trasgressore di cadere nella mia Regia indignazione, ed incarico alli PP. Provinciali, Preposti, Rettori, ed altri Superiori della Compagnia di Gesù, che da parte loro si uniformino puntualmente a quanto gli venga imposto, e nell' esecuzione saranno trattati colla maggiore decenza, attenzione, umanità, ed assistenza; di maniera che in tutto si proceda in conformità delle mie sovrane intenzioni. Starete in questa intelligenza per l' esatto adempimento, come confido, e spero dal vostro zelo, attività, e amore al mio Reale Servizio; e darete a tale effetto gl' ordini, ed istruzioni necessarie, accompegnandole con le Copie di questo mio Regio Decreto, alle quali essendo da voi sottoscritte, si darà la stessa fede, e credito, che all' Originale.

E' sottoscritto di Regio pugno.

Nel Pardo alli 27. del Mese di Febbraro dell' anno 1767.

Al Conte di Aranda Presidente del Consiglio.

E' Copia dell' Originale, che Sua Maestà si è degnata comunicarmi.

Madrid primo Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.

Ed in

Ed in conseguenza si spedirono per Spagna gli ordini seguenti.

Lettera Circolare con remissione del Piego segreto a tutte le Città, e luoghi, nei quali esistevano Case della Compagnia; e fu diretta alli loro Giudici Regj ordinarj.

Acchiudo a V. S. l'annesso Piego, che non aprirà fino al giorno 2. di Aprile; ed allora restato inteso del suo contenuto, darà adempimento agli ordini, che contiene.

Devo avvertire a V. S., ch' a niuno deve comunicare di aver ricevuta la presente assieme con il Piego segreto, e riservato per il giorno determinato da me individuato; coll' intelligenza, che se in quest' istante, o dopo di averlo aperto a suo debito tempo risultasse essersi penetrato prima del giorno prefisso per trascuraggine, o facilità di V. S., che esistesse in suo potere simile Piego con limitazione di termine per il suo uso, sarà V. S. trattato come chi manca alla segretezza e cautela del suo Officio; ed è poco in vista degl' incarichi del Re, essendovi di mezzo il suo Reale Servizio; poichè imponendosi a V. S. con questa precisione il segreto, la prudenza, e la dissimulazione, che corrisponde, e mancando ad un obbligo tanto dovuto, non sarà tollerabile la sua trasgressione.

A Posta corrente V. S. mi risponderà individuandomi di aver ricevuto il Piego, citando la Data di questa mia Lettera, e promettendomi l' osservanza del suo contenuto, così convenendo al Regio Servizio. Iddio guardi V. S. molti anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.
Sig. D. N. N.

PIEGO SEGRETO.

Secondo l' ordine di remissione di questo Piego, che deve aprirsi precisamente nel giorno di Giovedì 2. Aprile, e non prima; arrivato questo giorno rileverà V. S. dalla Copia del Regio Decreto, che acchiudo impresso, e firmato di mio pugno, e dall' Istruzione ugualmente impressa, e sottoscritta, che lo accompagna in adempimento della risoluzione presa da Sua Maestà, quanto sia importante, che l' esecuzione si pratichi pontualmente nei chiari termini, nei quali è stesa per l' espulsione delli Religiosi della Compagnia di Gesù da questi Regni.

Aperto dunque il Piego nel giorno 2. che sarà la vigilia della sua esecuzione, dovendosi questa verificare in quella notte, o allo spuntare del giorno 3.; considererà V. S. maturamente con egual segretezza il senso del Regio Decreto, ed il contenuto dell' Istruzione per uniformarsi all' una, ed all' altra disposizione.

Allo Scrivano, che V. S. dovrà impiegare in questi Atti, nulla comunicherà, se non che poco tempo prima di dargli principio; e ciò anche con la cautela di non separarlo, ed allontanarlo dal suo lato, dacchè lo avrà informato delli medesimi.

Niuna Casa di Gesuiti si trova tanto sprovista, che in quel momento sia priva di qualche danaro effettivo per il suo mantenimento, o di Grascie esistenti per convertirle in esso; E così quando della prima specie V. S. non trovasse in contante il bisognevole per la spesa del trasporto fino al Deposito destinato, procederà alla vendita della quantità di Grascie corrispondente alle spese del viaggio; e quando il danaro, e Grascie per quel punto non bastassero a supplire le spese della partenza, e tra-

sporto

sporto di questi Regolari; V. S. si prevalerà delli Fondi dei Capitali colla condizione di reintegrarli; e non arrivando al sufficiente, cercherà V. S. danaro da qualche Particolare, assicurandolo in iscritto in nome di S. M. della sua pronta restituzione, senza che si ritardi il rimborso all' Interessato, nè gli si muova la minima disputa per la sua riscossione; poichè sarà immediatamente rimborsato dalle Regie Casse, e S. M. gradirà simile servizio.

Colla prima Posta V. S. mi parteciperà ciò che avrà eseguito, rispetto a questa commissione, dovendogli avvertire, che il suo adempimento nel giorno prefisso non si ha da ritardare per verun motivo; e che V. S. da se stesso dovrà supplire colla sua prudenza, e qualsivoglia accidente, che sopravenisse, o particolarità, che si fosse ommessa; regolandosi secondo lo spirito generale, che da se producono il Regio Decreto, l' Istruzione, e questo mio ordine.

Iddio conservi V. S. molti anni, come desidero.

Madrid 30. Marzo 1767.
Il Conte di Aranda.
Sig. D. N. N.

Nota — Alli destini, nei quali si anticipò l' esecuzione, s' impose ciò che segue.

Non ostante che si trovasse stabilito di non mettere in esecuzione questa risoluzione sino alla notte delli 2. venendo li 3. di Aprile, passerà V. S. a praticarla nella notte delli 31. del corrente al far del giorno del primo di Aprile; a motivo di essersi similmente anticipato egual giorno in questa Corte, e luoghi immediati alla medesima.

Madrid 28. Marzo 1767.
ARANDA

Il Regio Decreto di esecuzione citato è lo stesso, che precede ad litteram, e di cui fu acchiusa egual Copia a ciascun Commissario Deputato.

LETTERA DI REMISSIONE.

Scritta alli Presidenti delli Tribunali Superiori delle Provincie, affinchè si trovassero puntualmente informati della provvidenza generale, e potessero prestare ajuto al suo adempimento.

ACchiudo a V. S. un Piego, che non aprirà fino al giorno di Giovedì 2. del Mese d' Aprile; ed allora restato inteso del suo contenuto procederà all'adempimento, che riferisce.

Conviene al Real Servizio, che V. S. dal ricevimento di questa non manifesti neppure al suo Segretario, nè ad altra Persona di sua maggior fiducia l'essergli pervenuto il detto Piego da aprirsi il giorno determinato; e così mi riprometto, che V. S. l'eseguirà, riflettendo all'incarico, che gli faccio, alle sue personali circostanze, ed al servizio di Sua Maestà. Iddio guardi V. S. molti Anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte di Aranda.

SEGRETA.

AVendo risoluta il Re Nostro Signore l'Espulsione dalli suoi Reali Dominj di tutto l'Ordine Religioso della Compagnia, commettendo à

me

me il suo adempimento, come risulta dal Regio Decreto annesso; ed essando questa una di quelle operazioni, che richiedono l'unità del tempo per la sua pratica coll'uniformità delle regole per il suo puntuale adempimento; ho passati direttamente li rispettivi ordini a ciascuno de' luoghi, nei quali si trovano una, o più Case de' detti Regolari, affinchè si verifichi generalmente nel giorno 2. di Aprile; delle quali disposizioni V. S. resterà intesa, mediante la Copia annessa, che serve di regolamento per tutte le Parti.

Potrebbe essere occorso alcun equivoco, e omissione, non comprendendo uno, o altro Collegio per la sua piccolezza, e ritiratezza; ed in questo caso regolandosi V. S. secondo la Lista, che si acchiude, se mai si fosse tralasciato alcuno di essi nel distretto di cotesto Tribunale, darà Vostra Signoria immediatamente provvedimento, affinchè sotto le medesime regole si eseguisca in esso ciò, che negli altri siasi praticato; e ciò senza perdita di tempo, ancorche sia preceduta l'esecuzione di quelli contenuti nella Lista.

Il Regio Decreto Generale, affinchè così alla Nazione, ed alli Tribunali la volontà di Sua Maestà, si pubblicherà in questa Corte il giorno dell' adempimento prefisso, ed allora si comunicherà universalmente. Per adesso V. S., ed il Tribunale, che sta a suo carico, si regolarà, secondo quello, che gli acchiudo, coll'avvertimento, che V. S. nulla deve manifestare allo stesso Tribunale fino alla mattina del giorno 3. in cui già si sarà verificata l'intimazione, e si sarà dato principio alli sequestri de' Beni.

In vista della presente, ed istruito cotesto Tribunale di tutti li Fogli, che sono generali, attenderà a provvedere da se stesso a quello, che si

fosse

fosse omesso, e ad invigilare sopra gl' altri Esecutori in ciò, che trascurassero; senza però interrompere le loro operazioni, perchè ciascuno deve essere responsabile della parte, che gli corrisponde. Iddio conservi V. S. molti Anni.

Madrid 20. Marzo 1767.

Il Conte d'Aranda.

NOTA

A ciascun Presidente venne acchiuso un esemplare di tutto quello, che fu diretto alle Città, e Luoghi.

ADEMPIMENTO IN MADRID.

Avendo risoluto il Re, come Vostra Signoria rileverà dal Regio Decreto annesso, che siano espulsi dalli Dominj della Corona li Regolari delle Compagnia, ho destinato Vostra Signoria per il Collegio di . . . . ; in sequela di che, e uniformendosi all' Istruzione impressa, che si annette non meno che agli avvertimenti particolari, che si danno rispetto alle Case di Madrid, passerà Vostra Signorie questa notte all' ora delle 12. a dare adempimento alla determinazione di Sua Maestà.

La Truppa, che deve prestare ajuto e Vostra Signoria nella sua commissione, si troverà mezz' ora prima della mezza notte in . . . . dove Vostra Signoria si porterà, per fare di essa l' uso, che convenga, e per intenderfela coll' Officiale, che avrà il comando di essa.

Avve-

Avverto Vostra Signoria, che intervenga in Toga, poichè così richiede la serietà del successo, dandomi avviso senza dilazione nel caso, che occorra qualche circostanza speciale. Iddio guardi Vostra Signoria molti anni.

Madrid 31. Marzo 1767.
Il Conte d'Aranda.

ALL' ALCALDE D. N. N.

NOTA.

AL Signor Alcade destinato per il Regio Seminario de Nobili s' individuarono alcune particolarità conducenti.

NOTA.

La Truppa ebbe le sue corrispondenti prevenzioni rispetto alli siti, dove doveva appostarsi, e l' ajuto, che doveva prestare al Regio Giudice Ordinario.

AVVERTIMENTI PARTICOLARI

Nell' Esecuzione di Madrid, che averanno presenti gli Alcaldi di Corte per loro Governo.

ALla mezza notte del Martedì 31. di Marzo venendo il Mercoledì primo di Aprile, si suonerà alla Porteria di ciascun Collegio, facendo istanza di voler parlare al P. Rettore, e quando il Portinajo ripugnasse destarlo, gli si dirà essere un' Alcade di Corte, che ha un Regio Ordine da comunicargli.

Com-

Comparso il P. Rettore si richiederà, acciocchè prevalendosi di alcuni per svegliare li Religiosi, ordini immediatamente, che la Comunità si levi, e concorra alla Sala Capitolare, o Refettorio, dove con più comodo possano unirsi, ciò però deve essere (prevalendosi il Rettore dello stesso Portiojo per chiamare quelli, che hanno da svegliare gli altri), che passino a ricevere il suo ordine, restando sempre il Rettore senza perdersi di vista dall' Alcalde, ed accompagnandosi il Portinajo da alcuno Officiale, o Ministro di Giustizia, affinchè non lo ritardi, non si porti altrove, nè indebitamente dia causa a lunghezza, e frattanto, che si vestissero, si situeranno quelle Sentinelle, che convengono.

Nel Noviziato si avvertirà al Rettore, che non convochi li Novizj, ma bensì unicamente li Sacerdoti Professi, e Fratelli, ed immediatamente con Sentinelle, e restando due Officiali in loro guardia, saranno li Novizj totalmente separati, il che potrà essere nelli loro medesimi corridori, facendogli intendere, che non abbiano timore, nè si sbigottischano.

Subito aperta la Porta principale, si metterà Sentinella doppia a quella, che conduce al Campanile, con ordine espresso di non permettere, che alcuno l' apra, e di arrestare quello, che pretendesse farlo sia Religioso, o Secolare, dandone avviso immediatamente all' Officiale più prossimo per assicurarlo; e se si comprendesse, che vi potesse essere salito alcuno, e si udissero le Campane, si forzerà la Porta, e si salirà a mettere in arresto quelli, che vi si trovassero.

La Porta della Chiesa non si aprirà in tutto il giorno, e nè tampoco le sue cencallate, mettendosi una Sentinella doppia a quelle, che comunicano

colla

colla Casa, o Collegio, affinchè niuno entri senza essere veduto da uno degli Officiali della Guardia.

Per rapporto al Tempio, e Sagrestia si farà colla presenza dell' ajuto Ecclesiastico, il quale la mattina farà avvisato, affinchè concorra.

In tutte le Porte di ciascun Collegio, che corrispondino alla strada, si metteranno due Sentinelle dalla parte di dentro, assicurandosi prima, che stiano ben chiuse, poichè non hanno da restare comunicabili se non che quelle, che determinasse il Giudice Commissario, e per vedere in cognizione di esse si annette la notizia rispettiva ad ogni Casa.

Riuniti tutti li Religiosi nel sito destinato, gli si farà la notificazione; ed in tutto il dì più il Giudice Commissario si uniformerà al contenuto dell' Istruzione impressa in quanto quì non si ordini diversamente.

Nel Collegio Imperiale, e Noviziato dove si trovino due Ministri, l'uno s'incaricherà di stare a vista della Comunità riunita, e di attendere alla sua spedizione subito che li carriaggi siano pronti: l'altro si applicherà ad occupare le officine della Casa; chiudere le Camere, raccogliere le loro chiavi, descrivendole, e numerandole con un bigliettino affinchè corrispondino alle loro rispettive porte col nome del Religioso, che abitava in quella tal camera.

Ad effetto che in ciò non si prenda equivoco, li medesimi Religiosi possino raccogliere li loro Breviarj, le Biancarie, e le robe di proprio uso, come Zimarra, Mantello, Capello, tutta la Cioccolata, Tabacco, Dolci, ed altro, che avessero, ed anche il denaro che sia di loro pertinenza personale, che dovranno individuare innanzi al Mi-

nistro

nistro della commissione con esprimer la somma, eccertuando Libri, Scritture, a Carte. Dopo essersi uniti, passeranno per li respettivi corridori di 10. in 10. più, o meno, accompagnato ciascuno da un' Officiale, e da un Soldato a raccoghere le cose suddette; e dopo di ciò il Ministro destinato al Sequestro, ed Inventarj, anderà chiedendo, e ritirando colli suoi Subalterni di Giustizia le Chiavi colli nomi, e numeri.

Frattanto che stiano uniti oella convocazione si termineranno di mertere le Sentinelle, che mancassero alli corridori, e scale, con ordine di lasciar passare unicamente li Religiosi, che fossero accompagnati da Ufficiale, Sargente, o Ministro di Giustizia, e di trartenere, ed avvisare se alcuno andasse solo dopo la detta riunione.

Appena li Religiosi si trovino in stato di partire, si faranno approssimare li cariaggi già preparati, e mettendosi senza ritardo quattro per Carrozza, e due per Calesse, dietro ciascun cariaggio si destinerà un Soldato a Cavallo, procurando, che vadino uniti l' uno dietro l' altro sino che arrivino al siro destinato, che sarà Getafe.

Quelli del Collegio Imperiale, Casa professa, S. Giorgio, e Scozzesi, usciranno per Porta di Toledo; quelli del Noviziato per la Porta di Foncarral, e quelli del Seminario per la sua.

Per ogni Casa vi sarà il Picchetto di Cavalleria corrispondente col suo Officiale. In Getafe si troverà preparato l' alloggiamenro per li PP., ed ivi si tratteneranno ancora le Persone destinate al di loro trasporto coll' Istruzione per il suo regolamento.

Nel trasporto delle robe, che loro si permetrono, raccolte nelle loro Camere, secondo la quantità di esse s' impiegheranno li Carri necessarj, al qual' effetto

fetto ve ne sarà pronta una porzione ; ed a questo fine alcuni Fratelli Coadjutori, da nominarsi dal di loro Superiore potranno differire la loro partenza, per il tempo, che sarà necessario, e con essi si rimetterà ancora senza perdita di tempo tutto quello, che si trovasse nella Guardaroba comune per uso de' PP. a riserva di quelle tali robe , che essi fossero in Pezza.

Tutti li Garzoni o Serventi Secolari , che si trovassero dentro , si metteranno in sito di sicurezza ; unendoli con Sentinelle doppie , e colla maggior custodia, sin tanto che il Giudice Commissario determini con maggior commodo il di loro destino.

Madrid 31. Marzo 1767.

NOMINA ISTRUTIVA

Per il Commissario deputato per Direttore del Viaggio delli Gesuiti dalla Corte sino a Cartagena.

Avendo Sua Maestà risoluto di espellere dalli suoi Reali Dominj li Regolari della Compagnia, ed effettuandosi l' Intimazione di tal risoluzione questa notte nelle loro Case di Madrid per trasportarli nella stessa notte a Getafe , proseguendo dipoi fino a Cartagena , da dove saranno condotti nello Stato Pontificio , ho nominato V. S. , affinchè s' incarichi del trasporto dei detti Religiosi da Getafe fino al sito della loro imbarcazione.

Per suo regolamento in quella parte , che gli corrisponde le accludo, una Copia impressa del Regio Decreto, non meno che dell' Istruzione Generale , ed altresì il dispaccio per li Governi , e Tribunali dei luoghi , per li quali dovranno passare, affinchè prestino ajuto a V. S. in tutto quello

che occorre, riconoscendolo con piena Giurisdizione in tutto il rispettivo, e incidenti del suo destino.

In conseguenza di ciò, questa sera V. S. si porterà a Getafe, ed essendo un' ora dopo la mezza notte, si abboccherà col Governatore, e tratterà con esso in ordine all' alloggiamento degl' Individui, che andranno arrivando, il che naturalmente succederà domani Mercoledì assai per tempo, e perciò il Magistrato dovrà immediatamente senza dilazione stendere le sue Polize di alloggiamento come per 200. Persone, poichè è meglio che avvanzino, che manchino, per non ritardare il riposo alli P.P. strapazzati dal viaggio, e dalla loro afflizione.

Domani Mercoledì si fermeranno in Getafe, ed appena arrivati V. S. procurerà unire 10. o 12. delli Superiori, o PP. più graduati per concertare con essi la maniera del loro viaggio, affinchè si pratichi col miglior' ordine possibile, e colla loro maggior comodità.

A quest' effetto converrà V. S. colli P.P., che si dividino in partite eguali, nominandosi per ciascuna primo, e secondo Superiore, con cui debba trattarsi in tutto, e per tutto.

Al principale della divisione si darà immediatamente una somma di danaro come di 100. Doppie, ed il Superiore nominerà uno, o più che faccino da economi; come ancora li Coadiutori, che si debbino anticipare alli luoghi di passaggio per l' alloggiamento, o vito; di maniera che la loro sostentazione deve passare per loro propria mano senza limitazione nella quantità, anzi che quanto sia necessario al di loro miglior trattamento; e finita quella somma V. S. ne farà con suo ordine somministrare puntualmente altra corrispondente.

Sarà V. S. accompagnato in questa Commissione da

da D. Ferdinando Coronel, come suo secondo Commissario, e da D. Filippo Perez Officiale della Tesoreria maggiore con Capitale del Re per le somme, che anderà dando con ordine di V. S.

Lo Scrivano, e Ministri di Giustizia, dalli quali V. S. debbe essere assistito gli lascio alla sua elezione.

Farà V. S. consegnare a D. Ferdinando Coronel mille Pezze, affinchè supplisca nella sua partita, quando al P. Superiore di essa fosse finito il danaro.

La marcia sarà, come si è detto, in due partite, della prima che anderà avanti darà conto il detto Coronel, e V. S. resterà nell'altra con D. Filippo Perez.

La prima partirà il Giovedì mattina, e la seconda al mezzo giorno, di maniera che nel luogo, dove partirà una partita nel mezzo giorno, entri l'altra la sera, e così progressivamente, ed a giornate regolari.

Egualmente anderanno due Picchetti di scorta di Cavalleria col di loro Officiale, col quale V. S camminerà di concerto.

Un poco prima di partire ciascuna condotta, si anticiperà un Caporale con quattro Soldati, ed il Passaporto di alloggiamento, e con essi li Religiosi destinati per il sostentamento, e cura degl altri.

Intimerà V. S. a tutti li Vetturini la maggior puntualità, e buon ordine, castigandoli a proporzione della loro mancanza, affinchè stiano al dovere, e non si avanzino in maniera alcuna a commetterla, ma bensì servino come devono; ed atteso, che partono da questa Corte senza sapere la durata del di loro viaggio, V. S. li farà soccorrere dal Cassiere, come crederà conveniente.

Se cadesse infermo alcun Religioso, secondo fos-

se l' indisposizione V. S. gli lascierà un Compagno; sembrando lunga ne farà a meno, essendo però di uno, o due giorni glela lascerà; e sia come si voglia, imporrà V. S. di mio ordine al Governatore di quel luogo el restasfero, che li assista colla maggior esattezza, e convenienza; incamminandoli di poi con Persona di sua soddisfazione, che l' accompagni fino all' arrivo degl' altri, portando un' attestato di quel Governatore, che individui il motivo per cui restarono indietro.

Siccome V. S. andera nella seconda divisione, così s' informerà della prima, informandosi e verificando quello, che sia accaduto per darvi il rimedio, intendendosela V. S. con D. Ferdinando Coronel, e cogli Uffiziali di scorta.

Non dubito, che li PP. da loro stessi eviteranno ogni motivo, e per ciò V. S. deve invigilare, che niun inconsiderato si distingua nel di loro aggravio, procedendo seriamente contro il delinquente.

In Cartagena farà V. S. la consegna all' Incaricato dell' ulterior remissione delli detti Regolari.

Il comodo per il trasporto di V. S., di D. Ferdinando Coronel, e di D. Filippo Perez si abbonerà come gli altri nel conto generale.

Per la spesa del viaggio nell' accesso, e recesso assegna a V. S. quotidianamente ...., a D. Ferdinando Coronel, e a D. Filippo Perez, ...; allo Scrivano, e Ministro di Giustizia ... per ciascuno.

Ad ogni Ufficiale, Sargente, Caporale, e Soldato della scorta si darà quotidianamente doppia Paga di quella, che hanno, e V. S. li farà provvedere di Pane, Paglia, e Biada, facendone ricevuta al respettivo Ufficiale.

Per qual si voglia spesa straordinaria V. S. trarà ordine a D. Filippo Perez.

E' difficile che io possa avvertire a V. S. varie altre particolarità, che occorreranno, e la prudenza di V. S. dovrà evacuare da se stesso. A tal effetto do a V. S. piena facoltà, poichè li suoi notorj talenti sapranno rimediare a tutto, e di stinguere quello, che sia di tanta gravezza, che debba riservarsi alla mia determinazione. Iddio guardi V. S. molti anni.

Madrid 31. Marzo 1767.

Il Conte d'Aranda.

Sig. D. Giovanni Acedo Rico.

NOTA.

L'ordine dato per l'uso delle due scorte consistente ciascuna in un'Officiale subalterno, un Sargente, e 10. Soldati montati, è stato per difendere li Religiosi da qualsivoglia insulto, per attendere alla puntualità delli Cariaggi, ed obbedienza delli loro Vetturini; per anticipare il Caporale, e quattro Uomini colli Coadjutori di alloggiamento, e Passaporto per l'esatto adempimento delli Governatori, e per dare ajuto al Direttore incaricato in quello, che stimasse conveniente.

Posteriormente si è ordinato da Sua Eccellenza, che dalli Collegj dello stesso Ordine si trasportino Matarazzi, Lenzuoli, e Coperte colla Biancheria di Tavola alli diversi siti d'Imbarcazione, affinchè tutti li Religiosi nella loro Navigazione abbino le comodità possibili.

INTERROGATORJ

Che si devono fare alli Padri Procuratori Generali, e Particolari della Compagnia, ed Istruzione per i Giudici Delegati dal Consiglio Straordinario, ad effetto di prendere i lumi necessarj del loro Stato, Capitali, e regolamento.

I. Di qual Provincia, o Casa sia incaricato, e da che tempo, e con quali facoltà?

I I.

Con quali Soggetti della sua Compagnia aveva corrispondenza relativa a questo incarico? Se la teneva ugualmente con Persone fuori della Religione, e dirà quali sono, e dove dormino.

I I I.

Se si restava con copia di queste corrispondenze, in che Libri esistano, e le Lettere Originali, che ha ricevute di quelle corrispondenze, dove le abbia?

I V.

Se teneva conto, e ragion formale di tutti i Negozj, Tratte, giro di Lettere, pagamenti, ed esigenze, che gli sono occorse col motivo del suo incarico? Se questo conto, e notizia sta in uno, o più libri, e dove esistono? Se dirà, che non li tiene, spiegherà il metodo, che teneva per poter dar conto, e ragione del suo impiego.

V.

Che Capitale aveva in suo potere, dove si trovi riposto, e se teneva Cambiali da esigere, e contro quali Soggetti? Da chi erano girate, e chi glie le aveva rimesse, e dove stavano dette Cambiali, e se vi era Dipendente, che attendesse a questa esigenza sotto il suo ordine, o di altri, e di chi?

V I.

Che negozj aveva per le mani, spiegando individualmente la loro natura, e circostanza, e con quali Soggetti?

V I I.

Se aveva, o ha tenuto altro Padre Coadiutore Laico, o straniere, che lo ajutasse a portare il peso, corrispondenza, Libri, Carte per il maneggio de suoi Negozj, dirà i loro nomi, cognomi, e dove si trovino?

VIII.

VIII.

Se ha, o sappia, che alcuno della loro Compagnia abbia rimesso danaro in Lettere, o altri effetti fuori de' Dominj di Spagna: In che tempo, dove, e per quali mezzi? Spiegando con tutta chiarezza, se ne' Banchi, Case di Commercio, o in Persone confidenti esistano danari della Compagnia per ciò, che riguarda la Spagna, e fuori di essa, individuando il tutto minutamente, come pure quelli, che hanno in Roma spettanti alla Spagna, manifestando per qual fine, se gl' hanno dato avviso della percezione di detti Danari, ed effetti, e dove stanno?

IX.

Se nella presente Flotta, e Navi di Registro, che si attendono dall' Indie, aspettano Capitali, o se hanno alcuno di questi Capitali in potere di qualche Mercante, o di qualsivoglia altra Persona di questo Regno, spiegando, che quantità, e che Soggetti siano?

Finalmente, che uso si faccia delli Capitali esuberanti della Compagnia: Chi prende i conti di quelli, in qual tempo, ed in qual forma si rimettano: Chi nomina i Procuratori Generali, e Particolari, e che parte ne abbiano in tutto questo gli assistenti, ed il suo Generale, e che quantità contribuissero ai medesimi le Provincie di Spagna, ed Indie: Che somme sono uscite per sua mano con pretesto del soccorso de Gesuiti Portoghesi, e che quantità stava ripartita alla sua rispettiva Provincia, e Collegio per anno, e da quanto tempo cominciò questa contribuzione, ed in virtù di quali ordini?

ISTRUZIONE

Di quello, che dovranno eseguire li Commissarj Deputati per l'Espulsione, ed occupazione delli Beni, ed Effetti delli Gesuiti in questi Regni di Spagna, e Isole adiacenti, in conformità di quanto è stato risoluto da Sua Maestà, fedelmente tradotta dal suo Originale Stampato.

I. APerta quest'Istruzione, chiusa e segreta, nella vigilia del giorno destinato per il suo adempimento, l'Esecutore si farà minutamente carico di essa con riflessione de suoi Capitoli, e dissimulatamente si prevalerà della Truppa presente, o immediata, o in sua mancanza si munirà di altri ajuti di sua soddisfazione; procedendo con presenza di animo, disinvoltura, e precauzione, occupando, ed assicurando prima che spunti il giorno le comunicazioni del Collegio, o Collegi, a quale effetto egli stesso il giorno antecedente procurerà istruirsi in Persona della sua situazione interiore, ed esteriore; perchè questa cognizione pratica, gli faciliterà il modo d'impedire, che niuno entri, e fortifica senza sua saputa, e notizia.

II. Non rivelerà li suoi fini a persona alcuna sin tanto, che la mattina per tempo, prima di aprirsi le porte del Collegglo all'ora solita, si anticipi con qualche pretesto, distribuendo gl'ordini, affinchè la sua Truppa, o ajuto occupi, ed assicuri dalla parte di dentro le comunicazioni, e non darà luogo, che si aprino le Porte della Chiesa, poichè questa deve restar chiusa tutto il giorno, e nei seguenti, sin tanto che i Gesuiti si trattenghino dentro il Collegio.

III. La prima operazione sarà, che si unisca la

Co-

Comunità, senza eccettuarne neppure il Fratello Cuciniere, richiedendo prima a tale effetto il Superior in nome di Sua Maestà, e ciò praticandosi al suono della campanella interiore, e segreta di cui si valgono per gl' atti di Comunità; ed in questa forma essendovi presente lo scrivano attuante con Testimonj Secolari, che siano soggetti conosciuti, e di credito, leggerà il Regio Decreto di espulsione, e di occupazione di temporalità, esprimendo nell' atto i nomi e gradi di tutti i Gesuiti concorrenti.

IV. Gl' importa, che si trattenghino nella loro Sala Capitolare, e s'informerà di quelli, che siano abitatori della Casa, o di quei che vi fossero di passaggio, e delli Collegi, alli quali appartenghino, come ancora delli nomi, e destini delli Secolari di servizio, che abitano dentro di essa, o concorrino unicamente tra il giorno per non lasciare uscire gl' uni, nè entrar gl' altri nel Collegio, senza gravissima causa.

V. Se alcun Gesuita si trovasse fuori del Collegio, in altro luogo, o sito non distante, richiederà il Superiore, che lo mandi a chiamare, affin che si restituisca istantaneamente, senz' altra espressione; dando la Lettera aperta all' Esecutore, il quale la indrizzerà per mezzo di persona sicura, che nulla rilevi dei passi, che si danno senza perdita di tempo.

VI. Fatta l' intimazione, procederà successivamente in compagnia delli PP. Superiore, e Procuratore della Casa alla Giudiziale occupazione di Archivj, e Scritture d' ogni specie, Biblioteca comune, Libri, e Scrittorj esistenti nelle respettive camere, distinguendo quelli, che appartengono a ciascun Gesuita, unendoli in uno, o più luoghi, e pigliando presso di se le chiavi il Giudice Commissario.

VII. Consecutivamente proseguirà il sequestro con particolar vigilanza, ed avendo preventivamente chieste le chiavi con precauzione, occuperà tutti li Capitali, ed altri Effetti d'importanza, che ivi si trovino per qualsivoglia titolo di Rendita, o Deposito.

VIII. Le Supellettili della Sagrestia, e Chiesa, basterà, che si chiudino per inventariarle a suo tempo con l'assistenza del Proccurator della Casa, il quale non ha da essere compreso nella spedizione generale, e con l'intervento del Provvisore, Vicario Ecclesiastico, o Parrocco del luogo, in mancanza di Giudice Ecclesiastico, trattandosi con quel rispetto, e decenza, che richiedono specialmente li Vasi Sagri, di maniera che non vi sia irriverenza, nè il minimo atto irreligioso, firmando l'Atto Ecclesiastico, ed il Proccuratore assieme col Commissario.

IX. Si deve usare una particolarissima attenzione, affinchè, non ostante la fretta, e la moltitudine di tanti istantanei, ed efficaci atti Giudiziali, non rimangha in maniera alcuna tolta la più comoda, e pontuale assistenza delli Religiosi, anche maggiore dell'ordinaria se fosse possibile; come ancora, che si ritirino a rip sare alle loro solite ore riunendo i Letti in siti convenienti, affinchè non stiano molto dispersi.

X. Nei Noviziati (o Case nelle quali per casualità vi fosse alcun Novizio) si hanno da separare immediatamente quelli, che tuttavia non avessero fatti i loro voti Religiosi, affinchè da quel punto non comunichino con gli altri, trasportandoli ad una Casa particolare, dove con piena libertà, e cognizione della perpetua privazione della Patria, che s'impone agl'Individui del di loro Ordine, possano pigliare quel partito, a cui gl'inducesse la loro inclinazione. Questi Novizi devono essere assi-

assistiti per conto del Regio Erario, fin tanto che si risolvessero, secondo la spiegazione di ciascuno, la quale deve risultare da atto firmato di suo nome, e pugno, per incorporarlo, se vuol seguitare, o metterlo a suo tempo in libertà con li suoi abiti da Secolare, quante volte scegliesse questo ultimo partito, senza che il Commissario permetta suggestioni, affinchè abbracci l'una, o l'altra risoluzione, dovendo del tutto restare in unico, e libero arbitrio dell' interessato; ben inteso che non gli si assegnerà Pensione Vitalizia per trovarsi in tempo di restituitsi al secolo, o passare ad altro Ordine Religioso, con l'intelligenza di restar per sempre privati della Patria.

XI. Dentro il termine di 24. ore, contate dall' Intimazione dell' Espulsione, o più presto che sia possibile, si hanno da incamminare direttamente li Gesuiti da ogni Collegio, alli depositi interini, che saranno individuati, cercandosi il carriaggio necessario nel Paese, o sue vicinanze.

XII. In questi termini si destinano li Depositi generali, o siti di riunione seguenti.

Majorca.
Catalogna.
Aragona.
Valenza.
Navarra, e Guipuzcoa.
Rioja, e Biscaja
Castiglia la Vecchia.
Da Asturias. (*In*
Galizia.
Estremadura.
Palma.
Tarragona.
Teruel.
Segorbe.

S. Sebastiano.
Bilbao.
Burgos.
Gyon.
Coruna.
Fregenal alla riviera di Andaluzia.

Nei Regni di Cordova.

Gaen, e Siviglia.
Granata.
Castiglia la nuova.
Canarie.
Xerez della Frontera.
Malaga.
Cartagena.
Santa Croce di Tenerife, o dove stimi il Comandante Generale.

XIII. Il di loro trasporto si metterà a carico di persone prudenti colla scorta di Truppa, o Paesani, che gli accompagnino dal sito della loro partenza sino all'arrivo alli loro respettivi Depositi, chiedendo alli Governatori di tutti li Luoghi per li quali passeranno, gli ajuti, che loro bisognassero, li quali da questi saranno dati senza ritardo, ed a tale effetto si farà uso del mio Passaporto.

XIV. Le persone incaricate del trasporto, eviteranno con somma cura, e vigilanza il minimo insulto alli Religiosi, e richiederanno li Governatori, e Tribunali per il castigo di quei, che a ciò si avanzassero, mentre, quantunque espulsi, si hanno da considerare sotto la protezione di Sua Maestà, obbedendo essi esattamente dentro de' suoi Reali Dominj, o Vascelli.

XV Gli si consegnerà, e permetterà per uso delle loro persone tutte le robe, e vestimenti usuali, che costumano senza diminuzione, le loro

Ta-

Tabacchiere, Fazzoletti, Tabacco, Cioccolata, ed utensili di questo genere; li Breviarj, Diurni, e libri portatili di Orazioni per i loro atti devoti.

XVI. Dai detti Depositi, che non siano marittimi, ne sieguirà la trasmissione al loro imbarco fissandosi in questa maniera.

XVII. Da Segorbe, e Tervel s' indirizzeranno a Tarragona, e da questa Città potranno trasferirsi li Gesuiti di quel Deposito al Porto di Salon per esser molto vicino, subito che in esso si trovino pronti i Bastimenti del loro trasporto.

XVIII. Da Burgos, quelli che si troveranno ivi riuniti, si dovranno trasferire al Porto di S. Ander, nella qual Città vi è Collegio; e li suoi Individui si comprenderanno cogl' altri di Castiglia.

XIX. Da Fregenal, quelli di Estremadura s'indirizzeranno a Xeres della Frontera, là saranno condotti con gli altri di Andaluzia, che si metteranno nel medemo sito al Porto di Santa Maria, subito che si trovi pronta l'imbarcazione.

XX. Ciascuno delli detti Depositi interni deve stare sotto un Commissario particolare, che specialmente deputarò per aver cura delli Religiosi fintanto, ch' escano dal Regno per Mare, e frattanto tenerli senza communicazione esteriore per scritto, o verbale; la quale s' intenderà privata dal momento in cui incomincino le prime operazioni, e così gli sarà immediatamente intimato dal rispettivo Esecutore di ogni Collegio, poichè la minima trasgressione in questa parte, che non è credibile, si punirà esemplarissimamente.

XXI. Alli rispettivi Porti destinati all' imbarco anderanno le imbarcazioni sufficienti con gl'ordini ulteriori; ed il Commissario, particolarmente deputato, ritirerà dalli Padroni le ricevute individuali con una lista espressiva di tutti li Gesuiti imbarcati, loro nomi, Patria, e Classi di prima, secon

da

da Professione, o quarto voto, come dei Laici, che ugualmente gli accompagnino.

XXII. Si avverte, che il Procuratore di ciascun Collegio deve restare per il termine di due mesi nel rispettivo luogo, alloggiato in Casa di altra Religione, ed in mancanza di questa in una Casa secolare, della quale l'Esecutore abbia fiducia per rispondere, ed appurare esattamente per mezzo di deposizioni formali quanto gli domandasse in ordine alli suoi effetti, Scritture, aggiustamento di Conti, Capitali, e regolamento interiore; il che terminato, farà indirizzato all'imbarco, che gli si assegnerà, affinchè solo, o con altri sia condotto al destino de' suoi Fratelli.

XXIII. Simile trattenimento si deve fare delli Procuratori Generali delle Provincie di Spagna, e Indie per lo stesso termine, e col medesimo oggetto, e condizione di seguitare gl'altri.

XXIV. Vi possono essere vecchi di età molto avanzata, o infermi, che non sia possibile rimuoverli in quel momento, onde rispetto a questi senza ammettere frode, o collusione si aspetterà tempo più benigno, o che la loro infermità si decida.

XXV. Similmente può esservi uno, o altro, che per mio ordine particolare si faccia trattenere per evacuare alcuna diligenza, o dichiarazione Giudiziale, e se vi fosse l'Esecutore, si uniformerà a quello. Però in virtù di nessun'altro, sia quale si fosse, si sospenderà la partenza di alcun Gesuita per avermi S. Maestà privativamente incaricato dell'esecuzione, ed istruito della Sua Real volontà.

XXVI. Si avverte per regola generale, che i Procuratori, anziani, infermi, o trattenuti nella conformità individuata negli Articoli antecedenti, dovranno trasferirsi a Conventi di Ordine, che non seguiti la Scuola della Compagnia, e siano li più prof-

prossimi, permanendo ivi senza communicazione esteriore a disposizione del Governo, per i fini enunciati, avendo per ciò cura particolarissimamente il Giudice Esecutore, ed incaricandolo strettamente al Superiore del respettivo Convento, affinchè da sua parte contribuisca allo stesso fine, come ancora, che i suoi Religiosi, nè tampoco abbiano trattato colli Gesuiti trattenuti, e che questi siano assistiti con tutta la carità religiosa, colla sicura intelligenza, che da Sua Maestà saranno bonificate tutte le spese fatte nella loro permanenza.

XXVII. Li *Gesuiti Francesi*, che stanno e nei Collegj, o Case particolari, con qualsivoglia destino si trovino in essi, saranno condotti nella stessa forma con gli altri Gesuiti; come ancora quelli, che si trovino in Palazzo, Seminarj, Scuole Secolari, o Militari, Case di Campagna, o abbiano altra occupazione, senza la minima distinzione.

XXVIII. Nei luoghi, che vi fossero Case di Seminarj di educazione, si provvederà nello stesso istante à surrogare in luogo delli Direttori, e Maestri Gesuiti, Soggetti Ecclesiastici Secolari, li quali non siano della loro Dottrina frattanto che con maggior cognizione si provveda al di loro regolamento, e governo, e si procurerà, che dalli detti Soggetti sostituiti, si continuino le Scuole delli Seminaristi, ed in quanto alli Maestri Secolari non si farà con essi novità nei loro respettivi ammaestramenti.

XXIX. Tutta questa Istruzione provvidenziale si osserverà litteralmente dai Giudici Esecutori, o Commissarj Deputati, alli quali resterà l'arbitrio per supplire, secondo la loro prudenza quello che si sia ommesso, e richiedino le occorrenti circostanze; nulla però potranno alterare circa il sostanziale, ne amplificare la loro condiscendenza

per

per frustrare nel minimo apice lo spirito di quello che si comanda, che si riduce alla prudente e pronta espulsione dei Gesuiti; al riguardo delli loro effetti, ed al tranquillo, decente, sicuro trasporto delle loro persone alli depositi, e luoghi, dove rispettivamente debbono imbarcarsi, trattandoli con amore, e carità, ed impedendogli ogni communicazione esteriore in scritto, o verbale, senza veruna distinzione di classe, e di persone, stendendo colla maggiore individuazione li respettivi atti, e diligenze, affinchè dalla ispezione risulti l'accertata condotta, e zelante amore verso il Reale servizio, con cui si siano praticate, avvisandomi successivamente secondo si vadino avanzando, che è quanto devo partecipare in conformità degl' ordini datimi da Sua Maestà ciascuno nel suo Distretto, acciò si uniformi puntualmente al suo tenore senza contravenire al medesimo in maniera alcuna.

Madrid il Primo di Marzo dell' Anno 1767.

ARANDA.

Addizione all' Istruzione delli Gesuiti delli Dominj di Sua Maestà per rapporto all' Indie, e Isole Filippine, fedelmente tradotta dal suo Originale impressa in Madrid.

I. AD oggetto, che li Vice-Re, Presidenti, e Governatori delli Dominj dell' Indie, ed Isole Filippine si confiderino colle medesime facoltà, che in me risiedono, in virtù della Regia risoluzione, depongo in essi quelle, delle quali parla l'Istruzione di Spagna, per dar gl' ordini, e destinando li Luoghi di deposito, e dove debbino imbarcarsi non meno, che allestendo le imbar-

barcazioni necessarie per il trasporto delli Gesuiti in Europa, e Porto di Santa Maria, dove si riceveranno, e s'incammineranno per il di loro destino.

II. Siccome la loro autorità sarà piena, così saranno responsabili dell'esecuzione, per la quale disporranno il tempo, e fisseranno il giorno, in cui si adempisca in tutte le parti del di loro Distretto, e spedindo gli ordini convenienti colla maggior sollecitudine, affinchè non pervenga a notizia degl'uni ciò che si pratichi negli altri Collegj su questo particolare.

III. In ciò occorreranno le spese, che si possono considerare, e quindi dovranno farsi per conto delle Casse Reali colla condizione di reintegrarsene degli effetti della Compagnia.

IV. Nel sequestro, amministrazione, e riscossione delli detti prodotti, deve esservi la maggior schiettezza, e vigilanza per evitare la loro perdita, ed occultazione, o fiducie pregiudiziali.

V. In tutte le Missioni, che amministra la Compagnia di America, e nelle Filippine, si metterà interinamente per ogni Provincia un Governatore in nome di Sua Maestà, che sia Persona di accreditata probità, e risieda nella Capitale delle Missioni, ed attenda al Governo delli Popoli in conformità delle Leggi dell'Indie; e farà cosa ottima lo stabilire ivi alcuni Spagnuoli, aprendo, e facilitando il reciproco commercio; ben inteso, che si attenderà il merito di ciascuno con particolarità secondo si distinguesse.

VI. In luogo delli Gesuiti si surrogheranno per ora, o stabilmente Chierici, o Religiosi liberi col Sinodo, che paga Sua Maestà, affinchè possino situarsi comodamente, avendo cura nello Spirituale la Diocesano di attendere a quello, che sia di sua

ispe-

ispezione; al qual' effetto li Vice-Re, Presidenti, e Governatori passeranno gli ordini convenienti ali li RR. Arcivescovi, e Vescovi.

VII. Quello che vada nominato Governatore alla rispettiva Provincia delle Missioni, porterà l' incarico di espellere da esse li Gesuiti, ed indrizzarli al rispettivo Deposito; al qual' effetto gli si dovrà dare la scorta provisionale competente.

VIII. Ad oggetto di facilitare la riunione dei Gesuiti Missionarj, che si trovano molto distanti, sarebbe conveniente, che il Provinciale, o quello, che abbia le sue facoltà scrivesse a tale effetto con ordini precisi, convenendo per lo stesso fine, che si faccia prima l' arresto degli esistenti ne' loro Collegj, sì perchè il Provinciale somi mano non cerchi dilazioni, come ancora perchè li Missionarj medesimi vedendosi destituiti dal principale ajuto, siano più pontuali all' adempimento. E questi ordini delli Provinciali, o Superiori immediati hanno ad essere aperti, e senza ch' esprimino altro, che il ritiro del Soggetto senza far menzione della provvidenza generale.

IX. Di tutto quello, che vada occorrendo, diligenze, ed Inventari, mi si rimetterà l'originale, restandone ivi una Copia autentica, affinchè nelle difficoltà, e ricorsi, che occorrino si possa risolvere nella forma, che Sua Maestà ha determinato.

X. Sebbene li Presidenti Subalterni, o Governatori hanno da mettere in adempimento questi ordini, ed istruzioni, o li ricevino direttamente, o per mezzo del respettivo Vice-Re senza ritardo dell' esecuzione, dovranno dar conto immediatamente al di loro Superiore, di quello che andasse-ro facendo per mantenere quell' armonia, e subordinazione, che corrisponda.

XI. Siccome questa provvidenza è generale, ed uni-

uniforme per tutti li Dominj di Sua Maestà, dopo di un matum, e deliberato esame, sarebbe inutile, che veruno delli Commissarj deputati cercasse pretesti per rendere inefficace l'ordine dato; poichè simil condotta si considerarebbe, come riprensibile, e risponsabile delle sue risulte, quello che per tali mezzi esponesse li Reali ordini al pericolo di restare ineffettuati, ed inadempiti, e quindi tutto il suo studio, ed applicazione si deve sforzare a portarli al dovuto effetto con vigore, prudenza, e segretezza; non fidando quest' affare se non alle persone indispensabili, disponendo, che in un medesimo giorno, o pochi di differenza, secondo le distanze, si adempisca l'ordine dato in tutti li Collegj, e Case della Compagnia del suo Distretto; inviando Pieghi chiusi con lettera missiva, ed in essa l' avvertimento di non aprirli fino alla vigilia del giorno, che si prefiggesse per l'esecuzione.

XII. La distanza non permette, che si consulti intorno alla prattica, e però li Vice-Re, Pressidenti, o Governatori rispettivi senza mancare allo spirito dell'ordine, saranno arbitri in tutto l'ambito di loro Giurisdizione, di disporre l'adempimento per mezzi equivalenti, o aggiungnere le precauzioni, che stimassero, regolandosi con fermezza, ed integrità, per trattarsi del Real servigio in un punto, che le omissioni sarebbero di gravezza.

XIII. Dall' Istruzione annessa formata per Spagna, ciascun' Esecutore dedurrà ciò che sia applicabile in quel luogo di sua commissione, di maniera che secondo la medesima, ed in conformità di questa, e di ciò che dettasse il Giudizio di ciascuno, sotto lo stesso spirito, si pervenga al perfetto compimento dell' espulsione; combinando le precauzioni, e regole colla decenza, e buon tratta-

tamento degl' Individui, che naturalmente si esibiranno con rassegnazione senza dar motivo, che la Regia indignazione debba manifestarsi in altra forma; o usando il Vice-Re, Pressidenti, e Governatori della forza, che in caso necessario farebbe indispensabile, perchè non si può desistere da questa esecuzione, nè può ritardarsi con pretesti; fu di che ciascuno nel suo Distretto piglierà da se stesso la deliberazione opportuna senza consultarla in Spagna, se non se per parteciparla dopo averla praticata.

Madrid il primo di Marzo dell'anno 1767.

LISTA

Delle Case, Collegj, e Residenze delli Regolari della Compagnia di Gesù in Spagna, ed Isole adiacenti.

PROVINCIA DI CASTIGLIA.

Arevalo.	Palencia.
Avila.	Pamplona.
Azcoitia.	Pontevedra.
Bilbao.	Salamanca.
Burgos.	Santander.
Coruna.	Santiago de Galicia.
Leon.	San Sebastian.
Lequeyrio.	Segobia.
Logrono.	Soria.
Loyola.	Tudela.
Medina del Campo.	Valladolid.
Monforte de Lemus.	Vergara.
Monterrey.	Vittoria.
Onate.	Villa Franca del Bierzo.
Arduna.	Villagarcie.
Orense.	Zamora.
Oviedo.	

PRO-

PROVINCIA DI TOLEDO.

Albacete.
Alcalà de Nares.
Alcaraz.
Almagro.
Almonacid.
Badajoz.
Belmonte.
Guadalaxara.
Huete.
Jesus del Monte.
Lierena.
Lorca.
Madrid.
Murcia.
Navalcarnero.
Ocana.
Oropesa.
Plasencia.
Caceres.
Carabaca.
Cartagena.
San Clemente.
Cuenca.
Daymiel.
Fuente del Maestre.
Segura de la Sierra.
Talavera de la Reyna.
Toledo.
Villarejo de Fuentes.
Yebenes.
San Lucar de Barrameda.
Sevilla.
Trigueros.
Ubeda.
Utrera.
Xerez de la Frontera.

PROVINCIA D' ANDALUZIA.

Andujur.
Antequera.
Arcos.
Baena.
Baeza.
Cazorla.
Cadiz.
Canaria.
Carmona.
Cordova.
Ecya.
Fregenal.
Granada.
Gradix.
Higuera la Real.
Jaen.
La Laguna de Jenerife.
Malaga.
Marchena.
Montilla.
Moron.
Motril.
Orataba en Jenerife.
Osuna.
Puerto de Santa Maria.

PROVINCIA D' ARAGONA.

Alicante.
Barcellona.
Calatayud.
Gandia.

Ge-

Gerona.
Gruos.
San Guillelmo.
Huesca.
Lerida.
Mallorca.
Menorca. ✠
Onteniente.
Onhucela.
Pollenza en Mallorca.

Segorbe.
Tarazona.
Tarragona.
Teruel.
Tortosa.
Valencia.
Vique.
Urgel.
Ibiza.
Saragoza.

L I S T A

Delle Case, Collegj, e Residenza delli Regolari della Compagnia di Gesù nell' Indie Occidentali, e Isole Filippine.

PROVINCIA DELLA NUOVA SPAGNA.

Puebla de los Angele.
California. *Missioni.*
Campeche.
Celaya.
Ghiapa.
Chiguaga.
Cinaloa. *Missioni.*
Cretaru.
Durango.

Gratemala.
Guadalaxara.
Guapasato.
Habana.
Leon.
San Luis de la Paz.
San Luis de Potosi.
Merida de Yucatan.

MEXICO.

Nayeries. *Missioni.*
Santa Maria de la Parras.
Pasquaro.
Sierra de Piastla, *Miss.*
Los Pimas. *Missioni.*
Sonora. *Missioni.*
Tarahomares. *Miss.*

Tepehvares. *Missioni.*
Tepezotlan.
Valladolid de Mechoacan.
Vera-Cruz.
Zacatecas.

PROVINCIA DELLE FILIPPINE.

Antipolo.

Arevalo.

Bohol.

Bohol. Cebu.
Carigara. Santa Cruz.
Catalogan. Bagami.
Cavite. Bapitan.

MANILA.

Islas-Marianas. Palapag.
Marinduque. Samboagan;
San Miguel. Silang.
Isla de los Negros.

PROVINCIA DEL QUITO.

Archidona. *Missioni.* Ibarra.
Buga. Loge.
Cuenca. Los Maynas. *Miss.*
Darien. *Missioni.* Panamà.
Guayaquil. Pasto.
Gramies. *Missioni.* Popayan.
Hambato.

QUITO.

Riobamba. La Jacunga.

PLATA

Potosì. Yca.
Truxillo.

PROVINCIE DEL NUOVO REGNO DI GRANATA.

Antioquia. Santo Domingo.
Cartagena de Indias.

SANTA FE'

Fontibon. Mompox.
Honda. Missioni sopra l' Orinoco.
Los-Illanos. *Missioni.*
Merida. Pamplona.
Missioni sopra il rio Meta. Tunga.

PROVINCIA DEL PERU'.

Arequippa. Santa Cruz de la Sierra.
Cochabamba.

Cuzco.

Cuzco. Grancabelica.
Gramanga. Juli.

LIMA.

Moquega. La Paz.
Lol Moxos. *Missioni*. Pisco.
Oruro.

PROVINCIA DEL CHILE.

Aconcagua. San Juan.
Arauco. San Juan Nepomuceno.
Valdivia. San Juan.
Buena-Esperanza. Mendoza.
Bucalema. Mocha.
Chilian. Punta.
Chiloè. Quillota.
S. Christobal. Santiago de Chile.
La Concepcion. Valparaiso.
Coquimbo.

PROVINCIA DEL PARAGUAY.

Assumpcion del Paraguay Pampas. *Missioni*.
Buenos-Ayres, Missioni sopra il Paranà.
Cajamarca. Rioja.
Los Chiquitos. *Miss.* Salta.
Chiriquayos, *Missioni*. Santa Fee de Corrientes.
Cordova de Jucuman. Tarya.
Corrientes. Jucuman.
Santiago del Essero. Missioni sopra l' Uragray.
Lulos, *Missioni*.
Mocobies. *Missioni*.

ANNOTAZIONE.

Queste sette Provincie situate nell'*Indie Occidentali*, e Isole Filippine si sono descritte per ordine Alfabetico, e secondo la comprensione di ciascuna Provincia della *Compagnia*, che non segue precisamente l'Ordine delli Governi, e Giurisdizioni Civili. Questo detaglio serve per regolamento delli Commissarj, sebbene essi doveranno informarsi, e sanare qualsivoglia omissione, ò mancanza, che s' incontri su quella Notizia, la quale si reputa per esatta. Vi possono però essere alcune *Residenze* particolari, *Missioni nuove* che forse si sieno aumentate. Di tuttociò darà lume la presenza delli luoghi, e la buona diligenza delli Commissarj ec.